

ASTE
GIUDIZIARIE

a) per quanto riguarda la corresponsione dell'oblazione abusivismo edilizio, dovuta all'Erario, ed ammontante a Lire 4.439.324 (€.2292,72) mediante i versamenti effettuati, con bollettini postali : n. 829 del 28/03/1986 di lire 1.436.000 ; n.318 del 29/07/1986 di lire 1.483.000; n. 397 del 22/09/1986 di lire 1.508.000; n. 70 del 04/04/2013 di euro 6,37.

b) per quanto riguarda la corresponsione del contributo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione ed ammontante ad €. 882/44 mediante il versamento effettuato con bollettino postale : n. 71 del 04/04/2013.

VISTO il versamento di €. 100,00 per diritti di segreteria inerenti il rilascio della concessione edilizia in sanatoria effettuato con bollettino postale n. 92 del 13/03/2013.

RILASCIA LA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA

Al Signor [REDACTED] nato a [REDACTED] [REDACTED] in qualità di comproprietario dell'immobile ubicato ad Augusta in Cda Castelluccio "Costa Saracena", e riportato nel N.C.E.U. al Foglio di mappa n. 6 part. 534.

SI AUTORIZZANO I LAVORI edili di completamento come da progetto e di adeguamento del sistema di smaltimento con le condizioni riportate dall'ufficio sanitario stesso :

- la quota parte dei confini del lotto che si trovano a meno 30 m dalla condotta disperdente debbano presentare uno sbarramento ai liquidi ; tale sbarramento puo' essere realizzato tramite un fossato dalla larghezza di 0.50 m. e della profondità di 1.70 m. dal piano di campagna, successivamente riempito di argilla ben compattata. La realizzazione di tale opere di sbarramento dovrà risultare da certificazione del Direttore dei Lavori della Ditta esecutrice;
- nel lotto non debbono essere realizzate opere interrate da servire all' uso di acqua potabile (condotte idriche, serbatoi, ect) nel raggio di 30 metri dalla rete di sub-irrigazione;
- prima del rientro di tutte le opere inerenti il sistema di smaltimento dei liquami, dovrà essere data la comunicazione a questo Ufficio al fine di effettuare visita ispettiva;

Si rammenta che a norma dell'art. 36 L.R. 71/1978 la presente concessione deve essere trascritta nei Registri Immobiliari di Siracusa entro gg.30 dalla notifica della presente concessione edilizia, per cui l'interessato è tenuto a prendere contatti con l'U.T.C. per gli adempimenti relativi



Notificare il presente provvedimento a:

Vinci Salvatore
Via N. Sauro n. 10
Lentini (SR) 96016

Augusta, li 07 MAG 2013

COMUNE DI AUGUSTA

Lo sottoscrivente, Comune di Augusta, certifico di aver notificato la presente concessione edilizia al signor [REDACTED]

presso il

di Vinci Salvatore

cittadino ex questo accese

Augusta il 09/05/2013. Segnato

IL MESSO NOTIFICATORE

(Padri Angelina)

COMUNE DI AUGUSTA

Il MESSO NOTIFICATORE

(Padri Angelina)

COMUNE DI AUGUSTA



COMUNE DI AUGUSTA

PROVINCIA DI SIRACUSA

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA

(L.R. 29/02/80 n. 7- Legge 28/02/85 N. 47 - L.R. 10/08/85 N. 37)

07 MAG 2013

25985

N.ro 21 del 07 MAG 2013

Prat. Condono N° 3020/86

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda di condono edilizio Prot. n° 13098 del 01/04/1986, avanzata dal Signor [REDACTED] Lentini (SR) 96016, ed ivi residente in via [REDACTED] in qualità di comproprietario dell'immobile ubicato ad Augusta in Cda Castelluccio "Costa Saracena", e riportato nel N.C.E.U. al Foglio di mappa n. 6 part. 534;

VISTE le autorizzazioni del 07/04/1990, 19/04/1990, 25/04/1995 e 28/04/1995 rilasciate dal Comune di Augusta ufficio urbanistica;

VISTO il progetto dell'insediamento redatto dal Geom. [REDACTED] regolarmente iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Siracusa al n. 1613, e trasmesso con nota prot. n. 12572 del 28/02/2013;

VISTE le integrazioni trasmesse con nota prot. n. 36464 del 07/12/1995; n. 12572 del 28/02/2013; n. 12966 del 04/03/2013;

VISTI gli atti tecnici e amministrativi e la relazione istruttoria prot. n. 24789 del 30/04/2013;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Ufficio Sanitario prot. 57/2013 in data 28/02/2013, ed 236/95 del 23/01/1996, allegati alla richiesta di concessione edilizia;

VISTA la certificazione di idoneità statica/sismica redatta dall'Ing. Ferrante Emanuele regolarmente iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Siracusa al n. 717 del 05/10/1995;

VISTA la denuncia di variazione catastale come da ricevuta catastale del 05/01/2013 prot. n. 13199, trasmessa con nota prot. n. 12572 del 28/02/2013.

VISTE Le ricevute ai fini Ici e Tarsu

VISTI i regolamenti comunali d'igiene e di polizia urbana;

DATO ATTO che, ai fini del rilascio della presente concessione, la ditta interessata ha assolto agli obblighi di cui all'art. 3 della legge 28/1/77 N. 10; art. 37 L. 28/2/85 N. 47 e all'art. 27 della L.R.10/8/85 N. 37.

Richiamato l'obbligo del titolare della presente concessione di uniformarsi alle seguenti condizioni:

PRESCRIZIONI E AVVERTENZE GENERALI PER LE OPERE DI COMPLETAMENTO

- 1-Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- 2- I diritti dei terzi debbono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
- 3- Deve evitarsi in ogni caso di ingombrire le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persona e a cose;
- 4- Il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;
- 5- Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici si deve ottenere apposita autorizzazione dell'ufficio comunale.
Le aree e spazi così occupati debbono essere restituiti nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
- 6- Per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell'Ente competente;
- 7- Gli assiti di cui al paragrafo tre od altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterna a luce rossa da mantenersi accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale;
- 8- L'Ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni, precari etc, che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti.
- 9- L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta e in presenza del Direttore dei Lavori;
- 10- È assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;
- 11- Dovranno, infine, essere osservate le norme e disposizioni di cui alla Legge 5 Novembre 1971 , n. 1086, sulle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a strutture metalliche, nonché le prescrizioni costruttive di cui alla legge 25 Novembre 1962, n. 1684, avente per oggetto _ Provvedimenti per l'edilizia , con particolari prescrizioni per le zone sismiche";
- 12- Il titolare della concessione, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione;
- 13- Per le costruzioni eseguite in difformità della concessione si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della legge 28 Gennaio 1977, n.10, nonché quelle penali di cui al successivo art. 17, qui di seguito riportate in estratto ;
- 14- Il rilascio della concessione non vincola il Comune in ordine a lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, etc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti.
- 15- Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: Ditta proprietaria - Impresa - Progettista - Direttore dei Lavori - Estremi della presente concessione.
- 16- Nel caso di sostituzione dell'impresa o del Direttore dei lavori, il titolare della concessione dovrà darne immediata notizia all'Ufficio Tecnico Comunale segnalando i nuovi nominativi.
In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'albo, nei limiti di sua competenza.
- 17- La presente concessione viene rilasciata ed è da ritenersi valida sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli altri elaborati del progetto, corrispondano a verità. In caso contrario essa è da ritenersi nulla e di nessuno effetto.

ART.15 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il mancato versamento del contributo nei termini comporta:

- a) la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni;
- b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;
- c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protraggia oltre il termine di cui alla precedente lettera b) . (Omissis)

Le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione debbono essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal Sindaco con Ordinanza. In mancanza, le predette opere sono gratuitamente acquisite, con l'area di cui insistono, al patrimonio indisponibile del Comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica.

L'acquisizione si effettua con ordinanza motivata del Sindaco. (Omissis)

Gli atti giuridici aventi per oggetto unità edilizia costruite in assenza di concessione sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione.

Qualora l'opera eseguita in totale difformità o in assenza della concessione contrasti con rilevanti interessi urbanistici e ambientali ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici, viene demolita a spese del suo costruttore.

In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il Sindaco applica una sanzione pecunaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio Tecnico Erariale. La valutazione dell'Ufficio Tecnico è notificata alla parte dal Comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa. (Omissis).

Le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione debbono essere demolite a spese del Concessionario.

Nel caso in cui le opere difformi non possono essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il Sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore della parte dell'opera realizzata in difformità della concessione .

Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione della sanzione di cui al comma precedente nel caso di realizzazione di varianti, purché esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma, le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali è stata rilasciata la concessione.

Le varianti dovranno comunque essere approvate prima del rilascio del certificato di abitabilità.

Le opere eseguite da terzi, in totale difformità dalla concessione o in assenza di essa, su suoli di proprietà dello Stato e di Enti Territoriali, sono gratuitamente acquisite , rispettivamente, al demanio dello Stato e al patrimonio indisponibile degli enti stessi (salvo il potere di ordinarne la demolizione, da effettuarsi a cura e spese del costruttore entro sessanta giorni, qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali) . In caso di mancata esecuzione dell'ordine, alla demolizione provvede il Comune, con recupero delle spese ai sensi del regio decreto 14 Aprile 1910 , n. 639.

Qualora le opere siano solo parzialmente difformi dalla Concessione si applica il disposto dell'undicesimo comma del presente articolo. La sanzione ivi prevista è comminata dallo Stato o dagli altri Enti territoriali interessati.

E vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione.

ART. 17 - SANZIONI PENALI

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato e ferme restando le sanzioni previste dal precedente art. 15 si applica:

a) l'ammenda fino a lire 2 milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione;

b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 5 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o in assenza della concessione o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto dell'art. 28 della legge 17 Agosto 1942, n. 1150 , e successive modificazioni.

L'opera, inoltre, a norma dell'art. 15 della citata legge 6 Agosto 1967, n. 765, sostitutivo dell'art. 41 - ter di quella 17 Agosto 1942, n. 1150, sarà esclusa da ogni agevolazione fiscale prevista dalle norme vigenti, da contributi o altre provvidenze dello Stato o di Enti pubblici.

RESPONSABILITÀ

(Art. 31, ultimo comma della Legge Urbanistica 17 Agosto 1942 , n. 1150 e successive modificazioni ed aggiunte)

Il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori, l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia.

IL DIRETTORE DEI LAVORI è tenuto a comunicare, per iscritto, entro 5 giorni, l'avvenuto inizio dei lavori.